



IMPEU

50 FAQ "Conosci i tuoi diritti di Cittadino europeo" per dipendenti pubblici



Improving Inclusion of EU Mobile Citizens



IMPEU

Migliorare l'inclusione dei cittadini europei mobili

Pacchetto di lavoro	Titolo
3	Sviluppo della conoscenza sulle politiche di inclusione per i dipendenti pubblici
Attività	Titolo
A3.1	Sviluppo della struttura e dei materiali del corso di formazione, tra cui 50 FAQ "Conosci i tuoi diritti di cittadino europeo" rivolte ai funzionari pubblici
Prodotto	Titolo
D3.2	50 FAQ "Conosci i tuoi diritti di cittadino europeo" rivolte ai funzionari pubblici

Il progetto IMPEU è stato finanziato dal programma dell'Unione europea per i diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza (2014-2020). Il contenuto di questo documento rappresenta solo le opinioni dell'autore ed è la sua unica responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.



Introduzione

Le 50 domande e risposte "Conosci i tuoi diritti di cittadino europeo" faranno da guida e supporto per i funzionari pubblici e i relativi esperti nazionali, regionali e locali che offrono servizi ai cittadini europei mobili dei paesi dei partner. Ciò contribuirà a definire le loro esigenze di formazione al fine di sviluppare un programma di formazione adeguato, destinato a migliorare la loro capacità di superare i problemi e gli ostacoli che devono affrontare i cittadini mobili all'interno degli Stati membri ospitanti. Le 50 domande e risposte "Conosci i tuoi diritti di cittadino europeo" miglioreranno la loro competenza e conoscenza della legislazione e delle pratiche amministrative relative alla partecipazione democratica dei cittadini europei mobili.



Indice

Introduzione.....	2
1. CHI È UN CITTADINO EUROPEO?	6
2. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO IL DIRITTO DI MUOVERSI E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEGLI STATI MEMBRI?	6
3. QUALI SONO I REQUISITI PER I CITTADINI DELL'UE CHE INTENDONO STARE IN UN PAESE MEMBRO PER PIÙ DI 3 MESI?	6
4. QUALI SONO LE FORMALITÀ AMMINISTRATIVE PER I CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DA PIÙ DI 3 MESI?.....	7
5. QUAL È LA DEFINIZIONE DI "MEMBRO FAMILIARE"?	7
6. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO IL DIRITTO DI RESIDENZA PERMANENTE NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE?.....	8
7. I CITTADINI EUROPEI MOBILI POSSONO AVERE IL DIRITTO DI RESIDENZA PERMANENTE PRIMA DEI 5 ANNI?	8
8. I CITTADINI UE MOBILI HANNO ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO?	8
9. I CITTADINI EUROPEI HANNO DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO SUL LAVORO?	9
10. I CITTADINI EUROPEI HANNO ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO NEL LORO PAESE OSPITANTE? .	9
11. I CITTADINI DELL'UE HANNO IL DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI PER L'OCCUPAZIONE NEL LORO PAESE DI RESIDENZA?	10
12. IN CHE MODO I CITTADINI DELL'UE ESERCITANO IL LORO DIRITTO DI VOTARE E DI ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI EUROPEE NEL PAESE OSPITANTE?	10
13. CHE COSA DÀ AI CITTADINI EUROPEI MOBILI IL DIRITTO POLITICO DI VOTARE E DI ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI?	11
14. I CITTADINI MOBILI EUROPEI SONO OBBLIGATI A VOTARE ALLE ELEZIONI EUROPEE NEL PAESE OSPITANTE?	12
15. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO IL DIRITTO DI ESSERE MEMBRI DI PARTITI POLITICI?	12
16. I CITTADINI UE MOBILI HANNO IL DIRITTO ALLA PETIZIONE E AL RECLAMO?	12
17. CHI HA IL DIRITTO GIURIDICO DI INTERPELLARE IL MEDIATORE EUROPEO?.....	13
18. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI?	13
19. CHE COSA DOVREBBE FARE UN CITTADINO EUROPEO MOBILE SE I SUOI DIRITTI SONO STATI VIOLATI?.....	13
20. QUANDO È APPLICABILE LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI?	13
21. I CITTADINI EUROPEI HANNO DIRITTO ALLA PROTEZIONE DIPLOMATICA E CONSOLARE FUORI DALL'UE?	14



22. I CITTADINI EUROPEI MOBILI SONO CONSAPEVOLI DEI LORO DIRITTI DI CONSUMATORI?.....	15
23. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO AD AVERE UN CONTO BANCARIO NEL PAESE DI RESIDENZA?	16
24. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO IL DIRITTO DI FREQUENTARE L'UNIVERSITÀ IN UN PAESE DIVERSO DAL PROPRIO?	17
25. I CITTADINI EUROPEI MOBILI POSSONO STUDIARE E LAVORARE DURANTE IL SOGGIORNO IN UN PAESE EUROPEO?.....	17
26. I BAMBINI DEI CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL LORO PAESE DI RESIDENZA?	17
27. C'È RISCHIO DI POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE DEI BAMBINI?.....	18
28. QUAL È L'AUTORITÀ CHE SI OCCUPA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE IN RELAZIONE AI CITTADINI EUROPEI MOBILI?	18
29. QUALI AUTORITÀ DEVONO ESSERE CONTATTATE IN CASO DI SOTTRAZIONE DI MINORE.....	19
30. I CITTADINI EUROPEI MOBILI POSSONO RICHIEDERE BENEFIT PER LA FAMIGLIA?	19
31. DOVE FARE DOMANDA PER I BENEFIT FAMILIARI??	19
32. QUALE PAESE DEVE CORRISPONDERE I BENEFIT FAMILIARI SE I MEMBRI DELLA FAMIGLIA VIVONO IN DIVERSI PAESI EUROPEI?	20
33. IN CHE MODO I GENITORI DIVORZIATI CHE VIVONO IN PAESI EUROPEI DIVERSI OTTENGONO I BENEFIT PER I FIGLI?	20
34. CHE COSA DEVONO FARE I CITTADINI EUROPEI MOBILI PER OTTENERE L'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE?	20
35. QUANDO UN CITTADINO EUROPEO MOBILE PUO' RICHIEDERE UN'ESTENSIONE AL TRASFERIMENTO DEI BENEFICI DI DISOCCUPAZIONE?.....	21
36. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE SANITARIA NEL PAESE DI RESIDENZA?	21
37. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO AD ACQUISTARE UN MEDICINALE PRESCRITTO DA UN MEDICO NEL LORO PAESE DI ORIGINE ALL'INTERNO DEL PAESE OSPITANTE?.....	22
38. LA PATENTE DI GUIDA DEI CITTADINI EUROPEI MOBILI E' RICONOSCIUTA NEL PAESE OSPITANTE?	22
39. QUALI PAESI EUROPEI CONSENTONO UNA DOPPIA CITTADINANZA?.....	23
40. I DOCUMENTI RILASCIATI DALLE AUTORITÀ PUBBLICHE SONO ACCETTATI NELL'UE?.....	23
41. UN CERTIFICATO DI MATRIMONIO TRA CITTADINI DELLO STESSO SESSO EMESSE IN UN PAESE UE, GARANTISCE CHE IL MATRIMONIO SARÀ RICONOSCIUTO ANCHE IN UN ALTRO PAESE UE?	23
42. È RICHIESTA LA TRADUZIONE UFFICIALE DEI DOCUMENTI PUBBLICI?	24
43. QUALI DIRITTI HANNO LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA?	24



44. LE FAMIGLIE DI CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO DI LASCIARE LA FAMIGLIA E AD ACCORDI DI LAVORO FLESSIBILI?	24
45. I VIAGGIATORI CON MOBILITÀ RIDOTTA HANNO DIRITTI SPECIALI?.....	25
46. IN CHE MODO LE PERSONE CON DISABILITÀ POSSONO MIGLIORARE L'ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI?.....	26
47. IN QUALI PAESI EUROPEI SONO VALIDE LE CARTE DI DISABILITÀ?.....	26
48. I CITTADINI EUROPEI MOBILI POSSONO UTILIZZARE IL LORO TAGLIANDO BLU IN ALTRI PAESI?.....	26
49. COSA SUCCEDA SE UNA PERSONA CON PENSIONE PER INVALIDITÀ SE SI SPOSTA IN UN ALTRO PAESE EUROPEO?.....	27
50. QUALI TIPI E FORME DI DISCRIMINAZIONE AFFRONTANO E COMBATTONO I REGOLAMENTI EUROPEI?	27





1. CHI E' IL CITTADINO EUROPEO?

Ogni persona con nazionalità di un paese dell'UE è automaticamente anche un cittadino europeo. La cittadinanza dell'UE si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. Tutti i cittadini di un paese dell'UE sono automaticamente cittadini europei. Essere un cittadino dell'UE dà alcuni importanti diritti e responsabilità (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship_en).

I diritti di cittadinanza europea sono enunciati nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'articolo 20 e nella Carta dei diritti fondamentali, capitolo V.

2. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO IL DIRITTO DI MUOVERSI E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEGLI STATI MEMBRI?

Tutti i cittadini dell'UE e i loro familiari hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite nei trattati.

Ciò è stabilito dall'**articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**. Le norme sulla libera circolazione sancite dalla **direttiva 2004/38 / CE** stabiliscono che i cittadini dell'UE possono vivere in un altro paese europeo per un massimo di tre mesi senza altri requisiti se non il possesso di una carta d'identità o passaporto validi.

I cittadini europei mobili hanno il diritto di vivere e spostarsi all'interno dell'UE senza essere discriminati sulla base della loro nazionalità. Come tali, possono stabilirsi in qualsiasi paese dell'UE se soddisfano determinate condizioni, a seconda che stiano lavorando, studiando, ecc.

3. QUALI SONO I REQUISITI PER I CITTADINI DELL'UE CHE INTENDONO STARE IN UN PAESE MEMBRO PER PIÙ DI 3 MESI?

Secondo le disposizioni della **direttiva 2004/38 / EC, art. 8**, per rimanere in un altro paese dell'UE per più di tre mesi, i cittadini europei devono soddisfare determinate condizioni a seconda del loro status (ad esempio lavoratore, studente, ecc.) e possono anche essere invitati a rispettare alcune formalità amministrative.

Il diritto dei cittadini dell'Unione di risiedere per più di tre mesi rimane soggetto a determinate condizioni: per coloro che non sono lavoratori o lavoratori autonomi, il diritto di soggiorno dipende dal fatto di disporre di risorse sufficienti a non costituire un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e di possedere un'assicurazione sanitaria. Anche gli studenti e gli iscritti a corsi di formazione professionale hanno il diritto di residenza, così come i disoccupati (involontari) che si sono registrati come disoccupati.



4. QUALI SONO LE FORMALITÀ AMMINISTRATIVE PER I CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DA PIÙ DI 3 MESI?

Il paese ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione Europea di registrarsi presso le autorità competenti (spesso il municipio o la stazione di polizia locale). Il termine per la registrazione non può essere precedente a tre mesi dalla data di arrivo. Un certificato di registrazione deve essere rilasciato immediatamente, indicando il nome e l'indirizzo della persona che si registra e la data della registrazione. La mancata osservanza dell'obbligo di registrazione può rendere la persona interessata responsabile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie. **(Direttiva 2004/38 / EO, art. 8).**

Alla registrazione, il cittadino ottiene un certificato di registrazione. Questo certificato conferma il diritto di vivere nel nuovo paese. Il certificato di registrazione deve essere rilasciato immediatamente e non deve costare più del prezzo pagato dai cittadini per le carte d'identità, deve essere valido a tempo indeterminato (non deve essere rinnovato), anche se qualsiasi cambio di indirizzo potrebbe dover essere segnalato alle autorità locali.

Documenti necessari per la registrazione oltre a un documento d'identità o passaporto valido:

Per dipendenti / lavoratori all'estero

- Certificato di assunzione o conferma dell'assunzione da parte del datore di lavoro

Per i lavoratori autonomi

- Prova dello status di lavoratore autonomo

Per i pensionati

- Prova dell'assicurazione sanitaria internazionale
- Prova di poter sostenere se stessi, senza bisogno di sostegno al reddito: le risorse possono provenire da qualsiasi fonte

Per studenti

- Prova di iscrizione presso un istituto di istruzione riconosciuto
- Prova dell'assicurazione sanitaria internazionale

5. QUAL È LA DEFINIZIONE DI "MEMBRO FAMILIARE"?

“La **direttiva 2004/38 / CE** ha modernizzato il ricongiungimento familiare estendendo la definizione di "membro familiare" (precedentemente limitato al coniuge, ai discendenti di età inferiore a 21 anni o ai figli a carico e gli ascendenti dipendenti) per includere i partner registrati se la legislazione dello Stato membro ospitante considera la convivenza equivalente a un matrimonio. Indipendentemente dalla loro nazionalità, questi membri della famiglia hanno il diritto di risiedere nello stesso paese del lavoratore.” (https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.1.5.pdf)



6. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO IL DIRITTO DI RESIDENZA PERMANENTE NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE?

La **Direttiva 2004/38 / EC, art. 16** stabilisce che i cittadini dell'Unione Europea che hanno soggiornato legalmente per un periodo continuativo di cinque anni nello Stato membro ospitante hanno il diritto di soggiornarvi stabilmente. Possono essere temporaneamente assenti (ad es. per malattia, studio o distacco). Il diritto di soggiorno permanente si perde solo in caso di assenza per più di due anni consecutivi dallo Stato membro ospitante.

8

7. I CITTADINI EUROPEI MOBILI POSSONO AVERE IL DIRITTO DI RESIDENZA PERMANENTE PRIMA DEI 5 ANNI?

La **Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004**, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612 / 68 e che abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / CEE, 90/365 / CEE e 93/96 / CEE afferma che un Cittadino europeo mobile può avere diritto alla residenza permanente dopo meno di 5 anni in una delle seguenti situazioni:

- Ha lavorato nel paese nell'ultimo anno prima di andare in pensione o ci ha abitato continuamente per 3 anni;
- Smette di lavorare perché non è più in grado di lavorare e vive nel paese da 2 anni in modo continuativo;
- Smette di lavorare perché non è più efficiente a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. In questo caso, ha diritto di rimanere, non importa quanto tempo ha vissuto nel paese prima dell'incidente o della malattia.
- Se inizia a lavorare in un altro paese dell'UE come pendolare transfrontaliero, deve tornare nel suo paese di residenza almeno una volta alla settimana - ma ha lavorato in precedenza per 3 anni nel paese in cui desidera ottenere il diritto di Residenza permanente.

8. I CITTADINI UE MOBILI HANNO ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO?

A norma dell'**articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva 2014/54 / UE**, "una delle quattro libertà di cui godono i cittadini dell'UE è la libera circolazione dei lavoratori, compresi i diritti di circolazione e di residenza dei lavoratori, i diritti di ingresso e soggiorno dei familiari e diritto a lavorare in un altro Stato membro e essere trattati su un piano di parità con i cittadini di tale Stato membro. Si applicano restrizioni per il pubblico impiego.

L'Autorità europea del lavoro funge da agenzia dedicata alla libera circolazione dei lavoratori, compresi i lavoratori mobili." (<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/41/free-movement-of-workers>)



Tutti i cittadini dell'UE hanno il diritto di lavorare - per un datore di lavoro o come lavoratore autonomo - in qualsiasi paese dell'UE (in questo caso, i 27 stati membri dell'UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) senza bisogno di un permesso di lavoro.

Eccezione: i cittadini croati devono ancora affrontare restrizioni temporanee al lavoro nell'UE (in questo caso, i 27 Stati membri dell'UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

Se un cittadino europeo mobile vive e lavora in un altro paese dell'UE, è importante che sia consapevole:

- dei diritti legati alle sue prestazioni (malattia, maternità / paternità, pensioni, infortuni e malattie professionali, assegni in caso di morte, disoccupazione, prepensionamento, famiglia, ecc.)
- degli oneri fiscali da sostenere.

9. I CITTADINI EUROPEI HANNO DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO SUL LAVORO?

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione;

Direttiva 2014/54 UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del 16 aprile 2014, relativa alle 'Misure volte a facilitare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori'.

I cittadini europei mobili dovrebbero essere trattati allo stesso modo dei loro colleghi cittadini del paese interessato, inclusi:

- Remunerazione e altre condizioni di impiego e di lavoro
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Accesso alla formazione, alle scuole professionali e ai centri di riqualificazione - sia per adulti che per i loro figli
- Accesso agli alloggi, comprese case popolari o servizi di acquisto abitazioni
- Il diritto di essere membro di un sindacato, di votare e di essere dispensato dagli oneri amministrativi o gestionali di un sindacato
- Prestazioni sociali e fiscali
- Licenziamento, sostegno e reimpiego

10. I CITTADINI EUROPEI HANNO ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO NEL LORO PAESE OSPITANTE?

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione.

I cittadini dell'UE (o di Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera) hanno il diritto di lavorare in un altro paese dell'UE, compreso il settore pubblico e le società statali, gli enti governativi e le autorità pubbliche. Il diritto al lavoro dei cittadini croati potrebbe essere temporaneamente limitato in alcuni paesi dell'UE.



“I paesi europei possono riservare determinati posti di lavoro ai propri cittadini, ma solo se comportano:

- l'esercizio di poteri dell'autorità pubblica
- la tutela degli interessi generali dello stato

In genere si tratta di incarichi diplomatici, forze armate, polizia, sicurezza, magistratura e autorità fiscali. Ma anche lì, le posizioni che non comportano l'esercizio dell'autorità pubblica devono essere aperte anche agli altri cittadini europei. Ad esempio, i lavori di supporto amministrativo e tecnico non comportano l'esercizio di tali poteri, perciò non possono essere riservati ai cittadini di un solo paese.

Per ottenere un impiego nel settore pubblico, i cittadini europei mobili potrebbero dover riconoscere ufficialmente le loro qualifiche nel paese in cui desiderano lavorare.

Il paese ospitante non può dare minor rilevanza alla loro esperienza professionale solo perché è stata acquisita in un altro paese dell'UE per quanto riguarda:

- la valutazione dei cittadini Europei mobili idonei, quando è richiesta l'anzianità o l'esperienza per partecipare a un concorso pubblico
- determinazione del salario, grado o altra condizione”

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/access-to-jobs-in-the-public-sector/index_en.htm

11. I CITTADINI DELL'UE HANNO IL DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI PER L'OCCUPAZIONE NEL LORO PAESE DI RESIDENZA?

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione;

Direttiva 2014/54 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa a misure volte a facilitare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel contesto della libera circolazione dei lavoratori.

I cittadini mobili dell'UE che cercano lavoro in un altro paese dell'UE hanno diritto alla stessa assistenza riservata ai cittadini del paese ospitante da parte dei servizi pubblici per l'impiego.

12. IN CHE MODO I CITTADINI DELL'UE ESERCITANO IL LORO DIRITTO DI VOTARE E DI ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI EUROPEE NEL PAESE OSPITANTE?

Articolo 22.2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;



Direttiva 93/109 / CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che stabilisce le procedure per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni per il Parlamento europeo di cittadini dell'UE residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Tutti i cittadini dell'UE (in questo caso, i 27 paesi dell'UE), hanno il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni europee alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante. Se i cittadini europei sono registrati e vivono in un paese dell'UE diverso dal loro paese di origine, possono:

- Votare i candidati nel loro paese di origine oppure
- Partecipare alle elezioni del paese ospitante e votare per i loro candidati.

Possono votare una sola volta alle elezioni europee. Potrebbe essere necessario registrarsi presso le autorità nazionali del paese ospitante prima delle elezioni. In alcuni paesi dell'UE, alla dichiarazione di residenza, vengono automaticamente registrati anche nelle liste elettorali.

13. CHE COSA DÀ AI CITTADINI EUROPEI MOBILI IL DIRITTO POLITICO DI VOTARE E DI ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI?

Articolo 22.1 del trattato sul funzionamento dell'UE

Articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Direttiva 94/80 / CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce modalità dettagliate per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

“I cittadini europei mobili che vivono in un altro paese dell'Unione (in questo caso, i 27 Stati membri dell'UE), hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese.

Se i cittadini europei vogliono votare alle elezioni comunali nel paese in cui vivono, devono dichiarare la loro intenzione ed essere iscritti nelle liste elettorali. Dovranno fornire determinate informazioni, come nazionalità e indirizzo.

Nel caso delle elezioni comunali, l'inclusione nella lista elettorale avviene automaticamente nei seguenti Paesi: Austria (escluso Burgenland), Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia e la Svezia. Una volta registrati come residenti, si verrà automaticamente inclusi nelle liste elettorali per le elezioni comunali.

Nei paesi in cui il voto è obbligatorio, i cittadini europei saranno inseriti nelle liste elettorali solo su loro richiesta.

Come cittadini dell'UE, i cittadini mobili voteranno alle stesse condizioni di quelli del paese ospitante. Se, per avere diritto al voto, è richiesto che abbiano vissuto nel paese o in un comune per un certo **periodo di tempo, lo stesso requisito si applicherà ai cittadini europei.**

Regole speciali possono essere applicate nei paesi dell'UE (in questo caso, i 28 paesi dell'UE), dove oltre il 20% degli elettori non ha la nazionalità; in tali casi, il paese ospitante può richiedere un periodo di residenza più lungo prima perché i cittadini europei possano partecipare alle elezioni comunali. Attualmente, l'unico paese con questa problematica è il Lussemburgo.



Per partecipare alle elezioni comunali nel paese ospitante, ai cittadini mobili dell'UE può essere chiesto di fare una dichiarazione in cui affermano che non sono stati privati del diritto di rimanere nel loro paese d'origine. Persostenere tali dichiarazioni, si può richiedere un certificato rilasciato nel loro paese d'origine. Nei seguenti paesi, i cittadini europei mobili possono essere eletti come consiglieri comunali, ma solo i cittadini dei paesi interessati possono essere sindaci: Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia
In alcuni altri paesi, anche i posti di vice sindaco e membri del comitato esecutivo del sindaco sono riservati ai cittadini di quell paese.” (https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/municipal-elections/index_en.htm)

14. I CITTADINI MOBILI EUROPEI SONO OBBLIGATI A VOTARE ALLE ELEZIONI EUROPEE NEL PAESE OSPITANTE?

Direttiva 94/80 / CE del Consiglio del 19 dicembre 1994

CAPO II Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, articolo 7

“Un elettore rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, esercitando il suo diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, se ha espresso il desiderio di farlo.” (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51994PC0038>)

Se il voto alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo è obbligatorio nel paese ospitante e se un cittadino europeo è stato incluso nella lista elettorale, una volta registrato, è obbligato a votare, proprio come gli altri cittadini. Il voto è obbligatorio nei seguenti paesi dell'UE: Belgio, Cipro, Grecia e Lussemburgo.

15. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO IL DIRITTO DI ESSERE MEMBRI DI PARTITI POLITICI?

In linea con il principio di non discriminazione, i cittadini europei beneficiano dei loro diritti alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui risiedono. Questo implica, ad esempio, l'accesso alle stesse procedure di ricorso in caso di errori nelle liste elettorali, nella motivazione della domanda o nell'estensione del voto obbligatorio ai cittadini di altri Stati membri. Il principio di non discriminazione implica inoltre che i cittadini dovrebbero poter partecipare alla vita politica e essere iscritti ai partiti politici del loro paese di residenza. (**Carta dei diritti fondamentali dell'UE**)

16. I CITTADINI UE MOBILI HANNO IL DIRITTO ALLA PETIZIONE E AL RECLAMO?

Dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht, ogni cittadino dell'UE ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, sotto forma di denuncia o richiesta, su una questione che rientra nei settori di attività dell'Unione. Le petizioni vengono esaminate dalla commissione per le petizioni del Parlamento, che prende una decisione in merito alla loro ammissibilità ed è responsabile del loro trattamento.



I cittadini dell'UE possono presentare una petizione al Parlamento europeo per rispondere a necessità o rimostranze personali o su una questione di interesse pubblico. L'argomento deve rientrare nella sfera di competenza dell'UE (ovvero non deve essere qualcosa che si decide a livello locale o nazionale) e deve influire direttamente sui cittadini. **(Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 20, 24 e 227; Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 44).**

17. CHI HA IL DIRITTO GIURIDICO DI INTERPELLARE IL MEDIATORE EUROPEO?

“Il Mediatore europeo esamina le denunce di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee o di altri organi dell'UE. Queste possono essere presentate da cittadini o residenti di paesi europei o da associazioni o imprese con sede nell'UE. L'ufficio del Mediatore avvia le indagini in risposta a denunce, o di propria iniziativa. Un ente imparziale non accetta ordini da alcun governo o altra organizzazione. Produce una relazione annuale di attività per il Parlamento europeo.”
(https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_en)

Qualsiasi cittadino dell'UE e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede legale in uno Stato membro ha il diritto di riferire casi di cattiva amministrazione al Mediatore europeo, relativi alle attività delle istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione, con eccezione della Corte di giustizia europea. È necessario presentare un reclamo entro 2 anni dalla data in cui si è venuti a conoscenza del problema. Occorre lasciare i propri dati anagrafici, indicando di quale istituzione o ente ci si lamenta e perché. E' possibile richiedere che il reclamo rimanga riservato.

Se il Mediatore non è in grado di trattare un certo reclamo, la persona sarà indirizzata verso altri organismi che potrebbero essere in grado di aiutarla. **(Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 43)**

18. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI?

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede legale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, con qualunque mezzo. Questo diritto è sancito **dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali.**

19. CHE COSA DOVREBBE FARE UN CITTADINO EUROPEO MOBILE SE I SUOI DIRITTI SONO STATI VIOLATI?

“Tutti i paesi dell'UE devono designare un organismo nazionale, incaricato di promuovere la parità di trattamento. Questi organismi devono:





- fornire, in modo indipendente, assistenza alle vittime della discriminazione,
- condurre sondaggi e studi,
- pubblicare report e raccomandazioni in modo indipendente.”

(https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_en)

If a mobile EU citizen feels his/her rights have been breached, he/she should contact the national equality body in his/her country.

20. QUANDO È APPLICABILE LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI?

“Le disposizioni della **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** sono rivolte alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'UE, nel rispetto del principio di sussidiarietà, e agli Stati membri solo quando attuano il diritto europeo.

La Carta protegge le persone fisiche e giuridiche dalle azioni delle istituzioni europee che violano i diritti fondamentali. In tal caso, la Corte di giustizia europea ha il potere di rivedere la legalità dell'atto.

Se un'autorità nazionale viola la Carta durante l'attuazione del diritto europeo, i giudici nazionali (sotto la guida della Corte di giustizia europea) hanno il potere di garantire il rispetto della Carta.

La Carta integra, ma non sostituisce, i sistemi costituzionali nazionali o il sistema di protezione dei diritti fondamentali, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Se un cittadino europeo mobile ritiene che i suoi diritti siano stati violati in un contesto non coperto dal diritto dell'UE, dovrà inoltrare la denuncia all'autorità nazionale competente, che si tratti del governo, dei tribunali nazionali o di un organismo specializzato nei diritti umani.”

(https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_en)

21. I CITTADINI EUROPEI HANNO DIRITTO ALLA PROTEZIONE DIPLOMATICA E CONSOLARE FUORI DALL'UE?

“I cittadini europei hanno diritto di chiedere aiuto all'ambasciata o al consolato di qualsiasi altro Stato membro dell'UE se si trovano in una situazione di bisogno al di fuori dell'UE, senza un'ambasciata o un consolato del proprio Stato membro (sono "non rappresentati").

Un cittadino europeo può non essere rappresentato se non esiste un'ambasciata o un consolato del proprio Stato membro stabilito nel paese. Un cittadino europeo può anche non essere rappresentato quando l'ambasciata o il consolato stabilito localmente non è in grado per qualsiasi motivo di fornire protezione consolare, ad esempio perché è lontano da dove si trova il cittadino.

L'aiuto che può essere fornito da ambasciate / consolati di altri Stati membri dell'UE include l'assistenza in caso di:



- necessità di avere un documento di viaggio di emergenza (ad esempio in caso di smarrimento o furto del passaporto)
- arresto o detenzione
- essere vittime di un crimine
- incidente grave o malattia grave
- soccorso e rimpatrio in caso di emergenza
- morte

In una di queste situazioni, gli Stati membri dell'UE devono fornire ai cittadini dell'UE non rappresentati l'assistenza che fornirebbero ai propri cittadini. Questo sostegno può essere diverso da uno Stato membro a un altro. Ci sono anche regole che permettono ai familiari extracomunitari dei cittadini europei di ottenere assistenza.

Quando i cittadini UE non rappresentati chiedono aiuto all'ambasciata o al consolato di un altro Stato membro dell'UE, devono dimostrare la propria identità esibendo un passaporto o una carta d'identità. Se i loro documenti sono stati rubati o persi, la loro nazionalità può essere dimostrata con altri mezzi, anche mediante verifica con le autorità consolari del proprio Stato.

Se l'assistenza fornita implica determinati costi o tasse, i cittadini dell'UE non rappresentati dovranno pagare quanto i cittadini dello Stato che li assiste pagherebbero per un'assistenza simile. Se i cittadini non rappresentati non sono in grado di pagare tali costi in loco, verrà loro chiesto di firmare un modulo con il quale si impegnano a rimborsare tali costi alle proprie autorità, se richiesto.”

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_en

Carta dei diritti fondamentali dell'UE, capitolo 5;

Direttiva 2015/637 / UE, del 20 aprile 2015, relativa alle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la protezione consolare.

22. I CITTADINI EUROPEI MOBILI SONO CONSAPEVOLI DEI LORO DIRITTI DI CONSUMATORI?

“**Direttiva 2011/83 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 25 ottobre 2011, relativa ai diritti dei consumatori, **che modifica la direttiva 93/13 / CEE del Consiglio e la direttiva 1999/44 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85 del Consiglio / 577 / CEE e la direttiva 97/7 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio** mirano a realizzare un vero mercato interno tra imprese e consumatori (B2C), con un elevato livello di protezione dei consumatori e imprese competitive.

La direttiva sui diritti dei consumatori offre ai consumatori gli stessi diritti in tutta l'UE. Allinea e armonizza le norme nazionali sui consumatori, ad esempio sulle informazioni che devono essere fornite loro prima dell'acquisto e il loro diritto di annullare gli acquisti online. L'armonizzazione delle norme significa che i consumatori possono fare affidamento sugli stessi diritti, ovunque acquistino nell'UE.

La direttiva prevede un livello più elevato di protezione per i consumatori. Rafforza i diritti dei consumatori se fanno acquisti in strada o online, nel loro paese o altrove nell'UE. Ad esempio, i



consumatori devono avere informazioni chiare sui prezzi, ovunque e in qualunque modo acquistino. I commercianti dovranno fornire il costo totale del prodotto o del servizio, inclusi eventuali costi aggiuntivi.

La direttiva si applica a tutti i contratti conclusi tra un "consumatore" e un "operatore commerciale".

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en)

23. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO AD AVERE UN CONTO BANCARIO NEL PAESE DI RESIDENZA?

La **direttiva 2014/ 92/ UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa alla comparabilità delle commissioni relative ai conti di pagamento, alla conversione dei conti di pagamento e all'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base è applicabile dal 17 settembre 2014 e i paesi dell'UE dovevano incorporarla nella propria legislazione nazionale entro il 18 settembre 2016.

Non tutti i cittadini dell'UE hanno facile accesso a un conto bancario, anche se questo è essenziale nella vita moderna. Questa legge migliora la situazione dando loro il diritto di aprire un conto in qualsiasi parte dell'UE e migliora la trasparenza delle commissioni sui conti bancari e il processo di cambio di conto. "L'obiettivo è quello di affrontare 3 problemi principali:

- accesso ai conti di pagamento di base
- trasparenza e comparabilità delle commissioni sul conto di pagamento
- cambio di conto bancario

La legge afferma che chiunque risieda legalmente nell'UE ha il diritto di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base in qualsiasi paese dell'UE. Tuttavia, una persona che desidera aprire un simile conto bancario deve sempre rispettare le norme antiriciclaggio dell'UE. Un conto bancario di base include vari servizi come servizi che consentono tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento, servizi che consentono di depositare fondi su un conto di pagamento (corrente), prelievi di contanti presso uno sportello bancario o bancomat e l'esecuzione di operazioni di pagamento come addebiti diretti o bonifici, nonché pagamenti con una carta di pagamento all'interno dell'UE.

La legge prevede diversi strumenti per rendere le tasse più chiare per i consumatori. Ad esempio, richiede che in ciascun paese dell'UE vi sia almeno un sito Web indipendente che confronta le commissioni dei conti di pagamento addebitate da diverse banche.

Le regole stabiliscono una procedura rapida per i consumatori che desiderano trasferire il proprio conto da una banca all'altra nello stesso paese dell'UE. Il passaggio deve essere effettuato dalla banca del destinatario. Le banche sostengono i costi di eventuali perdite finanziarie in caso di errori commessi nel processo. Quando un consumatore desidera cambiare account tra due paesi dell'UE, la banca che ospita il conto che verrà chiuso deve fornire assistenza nel processo." (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32014L0092>)



Quando possibile, la banca dovrebbe includere l'accesso ai servizi bancari online con il account. In alcuni paesi dell'UE, la banca potrebbe richiedere il pagamento di una commissione annuale per il conto di pagamento di base. L'importo della tassa dovrebbe essere entro limiti ragionevoli.

24. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO IL DIRITTO DI FREQUENTARE L'UNIVERSITÀ IN UN PAESE DIVERSO DAL PROPRIO?

17

Tutti i cittadini europei hanno il diritto di studiare in qualsiasi università dell'Unione, alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante. “Tuttavia, le condizioni di ammissione variano ampiamente tra paesi e università. Indipendentemente dalle altre condizioni per l'ammissione, l'accesso alla formazione o all'istruzione in un altro paese europeo non può essere negato sulla base della nazionalità. Le rette universitarie e le borse di studio sottostanno a regole speciali.”

(https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_en.htm)

Potrebbe essere richiesta la conoscenza della lingua del paese interessato e il candidato potrebbe dover superare un esame di lingua.

Un cittadino dell'UE che studia in un'università in un altro paese dell'UE:

- Non è tenuto a pagare rette più elevate;
- Ha diritto alle stesse borse di studio a copertura delle tasse universitarie dei cittadini di quel paese.

I non cittadini del paese in cui desiderano studiare, ma che vi abitano da almeno cinque anni, hanno diritto a una borsa di studio alle stesse condizioni degli altri. (**Trattato di Maastricht**)

25. I CITTADINI EUROPEI MOBILI POSSONO STUDIARE E LAVORARE DURANTE IL SOGGIORNO IN UN PAESE EUROPEO?

I cittadini europei “hanno lo stesso diritto al lavoro durante gli studi, come tutti i cittadini di quel paese. Non è necessario alcun permesso di lavoro.

Eccezione: i cittadini croati sono ancora soggetti a restrizioni temporanee di lavoro nell'UE (in questo caso, la UE a 27 + Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).”

(https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/working-while-studying/index_en.htm)

Alcuni paesi consentono ai cittadini europei di lavorare un numero illimitato di ore settimanali, mentre altri applicano restrizioni al numero di ore per semestre o all'anno. (**Trattato di Maastricht**)

26. I BAMBINI DEI CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL LORO PAESE DI RESIDENZA?

I figli di cittadini europei mobili hanno il diritto di frequentare la scuola in qualsiasi paese dell'UE (in questo caso, la UE A 27 + Islanda, Liechtenstein e Norvegia) alle stesse condizioni degli altri cittadini.



Hanno il diritto ad essere iscritti in una classe corrispondente al loro livello, con studenti della loro fascia di età, indipendentemente dalle abilità linguistiche. Tali bambini hanno diritto a lezioni gratuite nel nuovo paese in modo che possano integrarsi e adattarsi al sistema scolastico. Parte di queste lezioni iniziali hanno lo scopo di aiutarli a imparare la lingua nel nuovo paese. Non esiste un riconoscimento automatico dei certificati scolastici nell'UE. In alcuni paesi, alle autorità nazionali potrebbe essere chiesto di riconoscere i certificati scolastici dei bambini, prima di iscriverli a una scuola locale.

Direttiva 77/486 / CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa all'istruzione dei figli dei lavoratori migranti.

27. C'E' RISCHIO DI POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE DEI BAMBINI?

“Grazie alla ripresa economica, la povertà infantile in Europa è diminuita, ma è ancora inaccettabilmente elevata. Nel 2017, il 24,9% dei bambini era a rischio di povertà o esclusione sociale. I bambini che crescono in condizioni di povertà hanno maggiori probabilità di soffrire di esclusione sociale e problemi di salute in futuro, e anche meno probabilità di sviluppare il loro pieno potenziale più avanti nella vita. Rompere il ciclo di svantaggio nei primi anni e investire nei bambini attraverso un approccio preventivo consente di ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale.

La raccomandazione del 2013 sugli investimenti nei bambini sottolinea l'importanza dell'intervento precoce e di un approccio preventivo integrato. Invita i paesi dell'UE a:

- sostenere l'accesso dei genitori al mercato del lavoro,
- migliorare l'accesso a servizi di educazione e cura della prima infanzia a prezzi accessibili,
- fornire un adeguato sostegno al reddito e assegni familiari, dimensionati alle fasce di reddito, ma evitando l' inattività e la stigmatizzazione.
- sostenere la partecipazione dei bambini alle attività extracurricolari e alle decisioni che li riguardano.”

(<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=en>)

28. QUAL È L'AUTORITÀ CHE SI OCCUPA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE IN RELAZIONE AI CITTADINI EUROPEI MOBILI?

“In situazioni che coinvolgono più di un Paese, ad esempio se i genitori non vivono nello stesso Paese, i tribunali responsabili della gestione dei casi di responsabilità genitoriale sono quelli del Paese in cui il minore vive abitualmente.”

(https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_en.htm)

Se i genitori non riescono a raggiungere un accordo sulla custodia o sui diritti di visita, decide il tribunale. Il tribunale deciderà nell'interesse superiore del minore in merito ai diritti di affidamento del genitore, stabilendo le condizioni di visita e determinando il luogo di residenza del minore. Le decisioni sulla responsabilità genitoriale prese dal giudice di un paese dell'UE sono riconosciute in tutti i paesi europei, senza la necessità di alcuna procedura aggiuntiva. La loro applicazione è facilitata da una procedura standard.



29. QUALI AUTORITÀ DEVONO ESSERE CONTATTATE IN CASO DI SOTTRAZIONE DI MINORE?

“Se un genitore porta il figlio in un altro paese dell'UE senza il consenso dell'altro genitore o contro una decisione del tribunale, possono essere avviati procedimenti legali per il ritorno del minore. Le autorità centrali possono aiutare a intraprendere le misure necessarie. Se il caso soddisfa i requisiti legali, i tribunali del paese dell'UE in cui è stato portato il minore, decideranno se il minore debba essere restituito.

Possibili eccezioni:

- se il bambino è in pericolo nel paese in cui ha vissuto prima del rapimento
- se il bambino è abbastanza grande da dichiarare di non voler tornare.

Sia il genitore che il figlio dovrebbero avere la possibilità di essere ascoltati dal tribunale durante il procedimento.”

(https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/abduction/index_en.htm)

La convenzione sul rapimento dell'Aia

30. I CITTADINI EUROPEI MOBILI POSSONO RICHIEDERE BENEFIT PER LA FAMIGLIA?

I benefit familiari differiscono notevolmente in Europa. I paesi dell'UE sono liberi di stabilire le proprie norme sul diritto a prestazioni e servizi. Tutti i paesi offrono alcune prestazioni familiari, ma gli importi e le condizioni differiscono ampiamente.

In alcuni paesi i cittadini dell'UE ricevono pagamenti regolari, mentre in altri la loro situazione familiare può comportare agevolazioni fiscali piuttosto che pagamenti. Per evitare equivoci potenzialmente gravi che potrebbero avere un impatto significativo sul reddito complessivo, è opportuno informarsi sul sistema di sicurezza sociale nel rispettivo paese ospitante.

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

31. DOVE FARE DOMANDA PER I BENEFIT FAMILIARI?

I cittadini europei mobili possono richiedere le agevolazioni familiari in qualsiasi paese dell'UE (in questo caso, i 27 stati membri + Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) in cui un genitore o l'altro hanno diritto alle prestazioni. Se qualcuno fa domanda di indennità in un paese, si considera come se avesse presentato domanda in qualsiasi altro paese. Non possono essere rifiutati i benefici a cui ha diritto perché il paese in cui ha fatto domanda inizialmente ha trasmesso i file troppo tardi all'autorità competente di un altro paese.

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_en.htm



32. QUALE PAESE DEVE CORRISPONDERE I BENEFIT FAMILIARI SE I MEMBRI DELLA FAMIGLIA VIVONO IN DIVERSI PAESI EUROPEI?

“Se i membri di una famiglia non vivono nel paese in cui sono assicurati, potrebbero avere diritto a prestazioni familiari di paesi diversi. Le autorità nazionali competenti valuteranno le situazioni di entrambi i genitori e decideranno quale paese ha la responsabilità primaria del pagamento delle prestazioni. La loro decisione si baserà su "regole di priorità".

- In generale, il paese principale responsabile della prestazione è il paese in cui il diritto della famiglia si basa sul lavoro (marito o moglie sono lavoratori subordinati o autonomi)
- Se il diritto si basa sul lavoro (lavoro subordinato o lavoro autonomo) in entrambi i paesi, il paese in cui vivono i bambini è responsabile, se uno dei genitori vi lavora. Altrimenti sarà il paese in cui vengono erogati i massimi benefici.
- Se il diritto si basa su una pensione in entrambi i paesi, il paese in cui vivono i figli è responsabile, se questo paese corrisponde una delle pensioni. Altrimenti sarà il paese in cui il cittadino dell'UE è stato assicurato o ha risieduto più a lungo.
- Se il diritto si basa sulla residenza in entrambi i paesi, il paese in cui vivono i bambini è il principale responsabile.”

(https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_en.htm)

33. IN CHE MODO I GENITORI DIVORZIATI CHE VIVONO IN PAESI EUROPEI DIVERSI OTTENGONO I BENEFIT PER I FIGLI?

“Se un cittadino europeo mobile è divorziato e il suo ex marito o la sua ex moglie ricevono prestazioni ma non le usano per mantenere i propri figli, il cittadino può contattare l'autorità per le prestazioni familiari nel paese in cui vivono i bambini e chiedere che i benefit vengano pagati direttamente a lei/ lui, poiché è la persona che sta effettivamente mantenendo la famiglia.”

(https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_en.htm)

34. CHE COSA DEVONO FARE I CITTADINI EUROPEI MOBILI PER OTTENERE L'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE?

“Un cittadino europeo in mobilità può continuare a percepire la propria indennità di disoccupazione per almeno 3 mesi dal paese dell'UE in cui ha lavorato l'ultima volta - e fino a un massimo di 6 mesi, a seconda dell'istituzione che paga la prestazione.

Può farlo solo se è completamente disoccupato (non parzialmente o in modo intermittente) e ha diritto a ricevere sussidi di disoccupazione nel paese in cui è diventato disoccupato.



Prima di lasciare il paese in cui è diventato disoccupato, deve:
essere registrato come disoccupato in cerca di lavoro presso i servizi per l'impiego di quel paese da almeno 4 settimane (possono essere fatte eccezioni) e rivolgersi ai rispettivi servizi nazionali per l'impiego, compilando il modulo U2 (ex E 303) - un'autorizzazione ad esportare la propria indennità di disoccupazione.

All'arrivo nel nuovo paese, il cittadino europeo mobile dovrà:

- registrarsi come persona in cerca di lavoro presso i servizi nazionali per l'impiego entro 7 giorni dalla data in cui ha cessato di essere disponibile per i servizi per l'impiego nel paese che ha lasciato.
- inviare il modulo U2 (precedentemente E 303) al momento della registrazione.
- concordare eventuali controlli sui richiedenti l'indennità di disoccupazione nel nuovo paese, come se lui / lei stessero ricevendo sussidi di disoccupazione.”

(https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-unemployment-benefits/index_en.htm)

35. QUANDO UN CITTADINO EUROPEO MOBILE PUO' RICHIEDERE UN'ESTENSIONE AL TRASFERIMENTO DEI BENEFICI DI DISOCCUPAZIONE?

Per assicurarsi che un cittadino europeo mobile non perda alcuna indennità di disoccupazione, deve presentare domanda di proroga il prima possibile. Questo deve essere fatto prima della scadenza dei primi 3 mesi.

36. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE SANITARIA NEL PAESE DI RESIDENZA?

Quale paese europeo sia responsabile dell'assicurazione sanitaria e sociale di un cittadino dell'UE dipende dalla sua situazione economica e dal luogo di residenza, non dalla sua nazionalità.

Condizioni speciali si applicano all'assicurazione sanitaria:

- Se lavora in un paese dell'UE ma vive in un altro, ha diritto a cure mediche in entrambi i paesi. Il cittadino mobile dovrebbe registrarsi nel paese in cui lavora e ricevere il modulo S1 (ex modulo E106) dall'istituto di assicurazione sanitaria. Questo modulo dà diritto all'assistenza sanitaria nel paese in cui vive.
- Se il cittadino mobile si trova in un altro paese dell'UE per studiare, fare ricerca, stage o formazione professionale, deve avere un'assicurazione sanitaria completa nel paese ospitante.

Esistono differenze significative tra i sistemi sanitari nazionali in Europa. I paesi dell'UE possono stabilire le proprie norme in materia di diritto a prestazioni e assistenza sanitaria.

(Direttiva 2011/24 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa all'esercizio dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera)

(https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_en.htm)



37. I CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO AD ACQUISTARE UN MEDICINALE PRESCRITTO DA UN MEDICO NEL LORO PAESE DI ORIGINE ALL'INTERNO DEL PAESE OSPITANTE?

Una prescrizione rilasciata da un medico nel paese del Cittadino europeo è valida in tutti i paesi dell'UE (in questo caso la UE a 27 + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Tuttavia, il medicinale prescritto in un paese potrebbe non essere disponibile in un altro paese o avere un altro nome. Si può chiedere al proprio medico di fare una prescrizione da utilizzare in un altro paese, nota come prescrizione transfrontaliera. Alcuni medicinali possono essere vietati o potrebbero non essere disponibili in un altro paese, anche all'interno dell'UE.

Non esiste un formato specifico per la ricetta, ma essa deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Dettagli paziente: cognome e nome (indicati per esteso) e data di nascita
- Data di rilascio della ricetta
- Informazioni di prescrizione - cognome e nome (nome completo), qualifica professionale, informazioni di contatto diretto, indirizzo commerciale (incluso il paese) e firma (scritta a mano o digitale)
- Dettagli del prodotto prescritto - Nome comune (non nome commerciale, che può essere diverso in un altro paese), Forma (compresse, soluzione, ecc.), Quantità, concentrazione e dosaggio.

Direttiva 2011/24 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa all'esercizio dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

Direttiva di esecuzione 2012/52 / UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, che stabilisce misure per facilitare il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in un altro Stato membro

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/index_en.htm

38. LA PATENTE DI GUIDA DEI CITTADINI EUROPEI MOBILI E' RICONOSCIUTA NEL PAESE OSPITANTE?

“La patente di guida rilasciata da un paese europeo (in questo caso, i 27 stati membri dell'UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia) è riconosciuta in tutta l'UE. Si può guidare nel paese ospitante con la propria patente purché:

- sia valida
- il cittadino abbia l'età per guidare un veicolo di categoria equivalente
- non sia stata sospesa, limitata o revocata nel paese di emissione.

Le categorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE sono riconosciute in tutti i paesi europei (in questo caso, i 27 stati membri dell'UE + Islanda , Liechtenstein e Norvegia).”

<https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-recognition->



[validity/index_en.htm](#))

39. QUALI PAESI EUROPEI CONSENTONO UNA DOPPIA CITTADINANZA?

Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Svezia e Regno Unito consentono la doppia cittadinanza. La maggior parte degli altri paesi impone varie restrizioni. Ad esempio, Croazia e Slovenia consentono ai propri cittadini di acquisire un'altra cittadinanza, ma gli stranieri che desiderano diventare cittadini devono rinunciare alla loro cittadinanza.

23

40. I DOCUMENTI RILASCIATI DALLE AUTORITÀ PUBBLICHE SONO ACCETTATI NELL'UE?

“Quando uno presenta un documento (un originale o una sua copia certificata) rilasciato dalle autorità di un paese dell'UE alle autorità di un altro paese dell'UE, le autorità lo devono accettare come autentico, senza un timbro che dimostri la sua autenticità.

Le tipologie di documenti coperti dalle norme dell'UE che possono essere presentati senza un timbro sono:

- nascita
- certificato di stato vivente
- morte
- nome
- matrimonio, compresa la capacità di sposarsi e lo stato civile
- il divorzio
- separazione legale o annullamento del matrimonio
- unione civile registrata, inclusa la capacità di stipulare un'unione e lo stato di unione civile
- scioglimento di un'unione civile registrata, separazione legale o annullamento di un'unione genitorialità
- adozione
- domicilio e / o residenza
- la cittadinanza
- assenza di precedenti penali, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo. “

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-accepted/index_en.htm)

41. UN CERTIFICATO DI MATRIMONIO TRA CITTADINI DELLO STESSO SESSO EMESSE IN UN PAESE UE, GARANTISCE CHE IL MATRIMONIO SARÀ RICONOSCIUTO ANCHE IN UN ALTRO PAESE UE?

L'autenticità dei documenti pubblici non significa necessariamente il riconoscimento dei loro effetti giuridici al di fuori del paese europeo in cui sono stati emessi - questo aspetto è regolato dalla legge nazionale del paese in cui viene presentato il documento.

<https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents->



[accepted/index_en.htm](#)

“Anche se uno Stato membro può non riconoscere il matrimonio **tra persone dello stesso sesso** nell'ambito di applicazione del diritto nazionale, è comunque tenuto a riconoscere un matrimonio **tra persone dello stesso sesso** concluso in un altro Stato membro quando si tratta dei diritti del coniuge dello stesso sesso derivati dal diritto dell'UE (residenza, previdenza sociale, ecc.).”

(Vedi, tra gli altri: la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C 267/06, Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen e sentenza della Corte di giustizia nella causa Sentenza nella causa C-673/16, Relu Adrian Coman e altri contro Inspectoratul General pentru Imigrari e a.)

http://europarl.europa.eu/denmark/resource/static/files/import/eutilpride2019/eprs_bri-2019-637950_en-3.pdf

42. È RICHIESTA LA TRADUZIONE UFFICIALE DEI DOCUMENTI PUBBLICI?

La traduzione ufficiale dei documenti non è richiesta se sono in una delle lingue ufficiali del paese in cui vengono presentati o se sono in un'altra lingua non ufficiale, ma comunque accettata da quel paese.

In altri casi, invece di presentare una traduzione del documento, si può chiedere alle autorità del paese europeo che ha emesso tale documento di fornire un modulo standard multilingue, che dovrebbe essere presentato contestualmente. Le autorità del paese europeo in cui viene presentato il modulo possono richiedere, eccezionalmente, una traduzione certificata del documento se non sono in grado di comprenderne appieno il contenuto.

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-accepted/index_en.htm

43. QUALI DIRITTI HANNO LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA?

“La violenza domestica contro le donne - fisica, sessuale o psicologica - rimane una questione urgente in materia di diritti umani nell'UE e nei suoi Stati membri. Lascia le sue vittime con cicatrici fisiche e mentali traumatiche. Inoltre, viola i diritti fondamentali di uguaglianza, la dignità e l'accesso alla protezione e alla giustizia.”

(<https://fra.europa.eu/en/news/2018/justice-and-protection-women-victims-domestic-violence>)

Le donne europee mobili vittime di violenza domestica necessitano di sostegno e protezione immediati, nonché di poter accedere alla giustizia, anche se le attuali misure e prassi politiche in materia di diritti delle vittime di reati variano da uno Stato membro all'altro.

In caso di violenza domestica, gli abusi devono essere denunciati alle forze di polizia che accettano la denuncia e la presentano in tribunale. La vittima deve fornire un certificato medico che attesti le lesioni e rivolgersi a un avvocato, prima di andare in tribunale. Le vittime possono anche avvicinarsi alle organizzazioni di supporto alle vittime.



Carta dei diritti fondamentali dell'UE

44. LE FAMIGLIE DI CITTADINI EUROPEI MOBILI HANNO DIRITTO DI LASCIARE LA FAMIGLIA E AD ACCORDI DI LAVORO FLESSIBILI?

“La direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata è stata approvata dal Parlamento europeo nell'aprile 2019 ed è entrata in vigore il 1 ° agosto 2019. Gli Stati membri hanno ora tre anni per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Introduce una serie di azioni legislative volte a modernizzare gli attuali quadri giuridici e politici dell'UE, con l'obiettivo di:

- sostenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per genitori e tutori,
- incoraggiare una più equa ripartizione del congedo parentale tra uomini e donne,
- affrontare la sottorappresentanza delle donne nel mercato del lavoro.

Le misure previste dalla Direttiva comprendono:

- L'introduzione del congedo di paternità: ai sensi della direttiva, i padri devono essere in grado di prendere almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità intorno alla nascita del figlio, retribuito almeno a livello dell'indennità di malattia.
- Garantire che due dei quattro mesi di congedo parentale non siano trasferibili tra genitori e retribuiti a un livello stabilito dallo Stato membro.
- L'introduzione del congedo per gli accompagnatori: i lavoratori che forniscono assistenza personale o supporto a un parente hanno diritto a cinque giorni di congedo all'anno.
- Estensione del diritto a richiedere accordi di lavoro flessibili per coloro che prestano assistenza e ai genitori che lavorano con figli minori di otto anni.

La direttiva è inoltre accompagnata da una serie di misure strategiche volte a sostenere gli Stati membri nel raggiungere gli obiettivi di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata e responsabilità di assistenza più equamente distribuite. Questi includono:

- incoraggiare l'uso di fondi europei per migliorare la fornitura di servizi di assistenza,
- garantire la protezione di genitori e tutori da discriminazioni o licenziamenti, e
- rimuovere i disincentivi economici per il secondo salario in famiglia.

A seguito di tali misure, la direttiva mira a migliorare non solo l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, ma contribuisce anche a un aumento dell'occupazione femminile e della stabilità economica delle famiglie.”

(<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9438&furtherNews=yes>)

45. I VIAGGIATORI CON MOBILITÀ RIDOTTA HANNO DIRITTI SPECIALI?

Regolamentazione dei diritti dei passeggeri a mobilità ridotta nelle principali modalità di trasporto - per via aerea, per treno, per autobus e per nave

I cittadini con mobilità ridotta, dovrebbero comunque avere accesso ai viaggi aerei, in treno, in autobus, pullman e in nave come chiunque altro. Hanno anche diritto all'assistenza, gratuita, per salire e scendere dall'aereo, treno, autobus, pullman o nave. Per ottenere una



migliore assistenza, occorre contattare la compagnia aerea, ferroviaria, il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico almeno 48 ore prima del viaggio e spiegare che tipo di assistenza viene richiesta.

46. IN CHE MODO LE PERSONE CON DISABILITÀ POSSONO MIGLIORARE L'ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI?

26

Direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità del sito Web e delle applicazioni mobili degli organismi del settore pubblico “è finalizzata a rendere i siti Web e le applicazioni mobili del settore pubblico più accessibili, armonizzare vari standard all'interno dell'UE, riducendo gli ostacoli per gli sviluppatori di prodotti e servizi relativi all'accessibilità. Ciò consentirà ai cittadini dell'UE, in particolare a quelli con disabilità, di avere un migliore accesso ai servizi pubblici, principio alla base dell'agenda digitale europea per l'Europa e del piano d'azione per l'e-government 2016-2020.

I paesi dell'UE devono garantire che i siti Web e le applicazioni mobili degli enti del settore pubblico siano "più accessibili", in particolare per le persone con disabilità, rendendole "percepibili, utilizzabili, comprensibili e robuste".

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32016L2102>)

47. IN QUALI PAESI EUROPEI SONO VALIDE LE CARTE DI DISABILITÀ?

“La carta di disabilità garantisce pari accesso ai benefit per le persone con disabilità, principalmente nelle aree della cultura, del tempo libero, dello sport e dei trasporti. La carta è reciprocamente riconosciuta tra i paesi europei partecipanti al sistema, su base volontaria. Attualmente, non esiste un riconoscimento comune dello stato di disabilità tra gli Stati membri dell'UE, il che comporta difficoltà per le persone con disabilità, poiché le loro carte di disabilità nazionali potrebbero non essere riconosciute in altri Stati membri. Un esempio di questa carta comune è stato lanciato nel febbraio 2016 in un gruppo di otto paesi: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania, Slovenia.

Nel 2019 la Commissione europea ha avviato il processo di valutazione dell'iniziativa. Lo studio di valutazione fornirà un'analisi dell'attuazione del progetto pilota, per facilitare l'eventuale più ampia attuazione della carta di disabilità europea.”

(<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139>)

48. I CITTADINI EUROPEI MOBILI POSSONO UTILIZZARE IL LORO TAGLIANDO BLU IN ALTRI PAESI?

Il Blue Badge è riconosciuto in tutta Europa, consente ai cittadini con disabilità o con mobilità ridotta di utilizzare le stesse concessioni di parcheggio usufruite presso il paese ospitante.

Le concessioni di parcheggio per i possessori di una carta di parcheggio per disabili





variano da paese a paese, quindi è importante sapere dove, quando e per quanto tempo si può parcheggiare in ciascun paese.

<https://www.bluebadgecompany.co.uk/using-your-blue-badge-in-europe>

49. COSA SUCCEDE SE UNA PERSONA CON PENSIONE PER INVALIDITÀ SE SI SPOSTA IN UN ALTRO PAESE EUROPEO?

27

Quando la persona ha diritto a una pensione di invalidità, questa verrà corrisposta indipendentemente dal luogo in cui risiede nell'UE, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera. Le norme europee in materia di coordinamento della sicurezza sociale riguardano la pensione di vecchiaia, invalidità e pensioni di reversibilità. In linea di principio, si applicano ai regimi pensionistici statali e non ai regimi professionali o privati. Al fine di superare gli ostacoli alla libera circolazione connessi a tali pensioni integrative, il Consiglio europeo ha adottato la **Direttiva 98/49 / CE**, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea.

50. QUALI TIPI E FORME DI DISCRIMINAZIONE AFFRONTANO E COMBATTONO I REGOLAMENTI EUROPEI?

Come indicato e definito **nell'articolo 21**, Non discriminazione **del trattato sull'Unione europea**, “è vietata qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, politica o qualsiasi altra opinione, adesione a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, e fatte salve le disposizioni speciali di tali trattati, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.”

(<https://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/21-non-discrimination>)